

COMUNE di GORIZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

(LEGGE n. 160/2019 e D.LGS. n. 446/1997)

**Approvato con Delibera del
Consiglio Comunale
n. 4 dd. 26.05.2020**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	<i>Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i>	»
Art. 3	<i>Versamenti tra contitolari</i>	»
Art. 4	<i>Differimento dei termini di versamento per situazioni particolari</i>	»
Art. 5	<i>Aree fabbricabili divenute inedificabili</i>	»
Art. 6	<i>Agevolazioni e riduzioni per inagibilità/inabitabilità</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 7	<i>Agevolazioni altri immobili</i>	»
Art. 8	<i>Agevolazioni per immobili categorie catastali C/1 e C/3</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 9	<i>Obbligo dichiarativo</i>	»
Art. 10	<i>Rimborsi</i>	»
Art. 11	<i>Interessi</i>	»
Art. 12	<i>Attività di accertamento, rateazioni e importi minimi</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 13	<i>Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare</i>	»
Art. 14	<i>Entrata in vigore</i>	»

ART. 1
OGGETTO

1. A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) della citata norma.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Gorizia dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge del 27.12.2019, n. 160.

ART. 2

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. E' equiparata ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente a una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.
2. Per beneficiare dell'agevolazione i soggetti interessati devono presentare dichiarazione entro il termine previsto dalla legge, ovvero 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. La dichiarazione è ultrattiva e produce effetti anche per gli anni successivi se gli interessati non intendono denunciare modifiche intervenute sulla loro posizione.

ART. 3

VERSAMENTI TRA CONTITOLARI

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti IMU effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 4

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Qualora accadano eventi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale, ecc...) che comportino particolari difficoltà nell'adempimento dei versamenti d'imposta, il Comune, volta per volta e con deliberazione giuntalesca, può disporre il differimento dei termini di versamento non oltre 1 anno dalla scadenza di legge.

ART. 5

AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. È previsto il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili a condizione che il contribuente presenti presso l'ufficio protocollo del Comune la domanda di rimborso, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di adozione del Piano Regolatore Generale Comunale e sue varianti che comportino modificazioni incidenti sull'individuazione delle aree. Il rimborso compete per non più di tre periodi d'imposta.

ART. 6

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ

- 1.** Ai sensi del comma 747, lett. b), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2.** L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e/o persone;
 - b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
- 3.** Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato influente ai fini dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato.
- 4.** Non costituisce motivo d'inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).
- 5.** Ai fini dell'agevolazione sopra descritta rimane valida la dichiarazione precedentemente presentata ai fini IMU, se non risultano variare le condizioni oggettive del fabbricato.
- 6.** Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

ART. 7

AGEVOLAZIONI ALTRI IMMOBILI

- 1.** All'immobile e relative pertinenze acquistato e oggetto di lavori di manutenzione, comunque destinato ad "abitazione principale" da parte dei soggetti passivi con acquisizione della residenza anagrafica dei medesimi entro 1 (un) anno dall'acquisto dell'immobile stesso, purché proprietari di unico immobile su tutto il territorio nazionale e non rientrante in categoria catastale A/1, A/8, A/9, si applica l'aliquota agevolata deliberata annualmente dal Consiglio Comunale.
- 2.** Per beneficiare dell'agevolazione, limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la situazione, i soggetti interessati devono produrre domanda all'ufficio tributi a mezzo del servizio protocollo utilizzando l'apposito modello fac simile messo a disposizione dal Comune e scaricabile dal sito ufficiale entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 8

AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI CATEGORIE CATASTALI C/1 E C/3

1. Agli immobili accatastati in categoria catastale C/1 e C/3 -negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri- effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciale da parte del soggetto passivo in qualita' di proprietario o di locatario, si applica l'aliquota agevolata deliberata annualmente dal Consiglio Comunale. Si applica l'aliquota ordinaria nel caso in cui detti immobili rimangano inutilizzati/sfitti.
2. Per beneficiare dell'agevolazione, limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la situazione, i soggetti interessati devono produrre domanda all'ufficio tributi a mezzo del servizio protocollo utilizzando l'apposito modello fac simile messo a disposizione dal Comune e scaricabile dal sito ufficiale entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. È onere del contribuente comunicare eventuali variazioni intervenute nell'utilizzo o mancato utilizzo dell'immobile.

ART. 9

OBBLIGO DICHIARATIVO

1. I soggetti passivi, a eccezione di quelli di cui al comma 759, lett. g), della Legge n. 160/2019 (enti non commerciali ENC), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili in quanto compatibili. Per quanto non disposto trova applicazione il comma 769 della Legge n. 160/2019.

ART. 10

RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva con sentenza passata in giudicato.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata al successivo articolo 11.

ART. 11

INTERESSI

1. La misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la rateazione di pagamento dei tributi locali dell'Ente è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno.
2. Sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 12

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RATEAZIONI E IMPORTI MINIMI

- 1.** Per l'attività di accertamento dei tributi il Comune applica le disposizioni di legge e in particolare quelle dettate dai commi da 792 a 815 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi.
- 2.** Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
- 3.** Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti tributari, sia in forma diretta sia tramite affidamento a soggetti esterni, di importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, minore o uguale a € 30,00 per ciascuna annualità d'imposta.
- 4.** I limiti come sopra definiti non si applicano qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento dell'obbligo di versamento. Non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

ART. 13

PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- 1.** Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 289/2002 non si procede al pagamento e alla riscossione ordinaria di somme inferiori a € 12,00 dovute a titolo di tributo.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
- 2.** Il vigente regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 01.07.2014 e smi, rimane integralmente in vigore per il "Titolo Terzo – Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" e per il "Titolo Quinto – Disposizioni comuni"; rimane comunque in vigore per i "Titolo Primo "Disposizioni generali", "Titolo Secondo" Disciplina dell'imposta municipale propria IMU", "Titolo Quarto – Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI" per lo svolgimento delle attività pregresse relative ai tributi IMU e TASI abrogati con L. n. 160/2019.
- 3.** Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti in materia.